



C O M U N E D I L A L O G G I A

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2007

INDICE

| Articolo | Descrizione |
|-----------------|--|
| 1 | Oggetto e finalità del regolamento. |
| 2 | Applicazione dell'aliquota. |
| 3 | Determinazione dell'aliquota. |
| 4 | Casi di esenzione. |
| 5 | Disciplina della riscossione |
| 6 | Pubblicità del regolamento e degli atti. |
| 7 | Decorrenza ed efficacia. |

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 2
Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno domicilio fiscale nel comune di La Loggia alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui all'art. 3 del presente regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui all'art. 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
2. Relativamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 3
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota può essere determinata annualmente, in sede di variazione del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
2. Il comune, in caso di variazioni rispetto all'anno precedente, determina l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.
3. Per l'anno 2007, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., è determinata nella misura dello 0,30%.

Art. 4
Casi di esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1980, inserito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296, non viene stabilita alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
2. Sarà possibile annualmente, in sede di variazioni apportate al presente regolamento, prevedere eventuali soglie di esenzione, alla luce di attente valutazioni delle effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

Art. 5
Disciplina della riscossione

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al comune di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.
2. Le modalità di attuazione del precedente comma sono definite con decreto del Ministero dell'economia e della finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 6
Pubblicità del regolamento e degli atti

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a

disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione sul sito informatico del comune di La Loggia, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Copia del presente regolamento viene trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e viene richiesta la pubblicazione dell'avviso di adozione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 7

Decorrenza ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, e si intende automaticamente modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
3. Nei casi previsti dal comma precedente, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.